

COMUNE DI MONTEFANO

Regolamento per l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Montefano

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 06 aprile
2020

INDICE

- **Art. 1 oggetto e finalità**
- **Art. 2 individuazione delle aree di svolgimento delle attività**
- **Art. 3 requisiti**
- **Art. 4 attivazione della procedura di richiesta di volontari**
- **Art. 5 modalità di presentazione della domanda da parte del volontario**
- **Art. 6 modalità di selezione dei volontari**
- **Art. 7 caratteristiche dell'attività di volontariato**
- **Art. 8 espletamento del servizio**
- **Art. 9 rinuncia e revoca**
- **Art. 10 coordinamento**
- **Art. 11 obblighi dell'amministrazione**
- **Art. 12 mezzi e attrezzature**
- **Art. 13 controlli**

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini per un più efficace conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente .

2. Il Comune di Montefano, nel rispetto ed in attuazione dei principi statutari:

- riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione
- promuove il contributo del volontario al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

3. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini nelle aree di intervento di cui al successivo articolo 2, anche ad integrazione del servizio già svolto dai dipendenti comunali e dal volontariato associativo.

4. Il presente regolamento disciplina esclusivamente le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta da organizzazioni riconosciute da specifica legislazione, resta disciplinato dalle vigenti normative.

5. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile, servizio che tuttavia può avvalersi del volontariato civico individuale, nelle modalità previste nel presente Regolamento.

6. Sono altresì escluse dalle competenze del presente Regolamento attività attinenti i servizi del Settore Polizia Municipale e Sicurezza, per le quali si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge Quadro 685/1986 e dall'art. 4 della L.R. 147/2014 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale.

Art 2 - Individuazione delle aree di svolgimento dell'attività

1. Il servizio di volontariato civico è prestato in relazione alle attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali; dette attività sono individuate dai Responsabili nell'ambito del Settore di competenza.

2. I volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

- tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
- tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali;
- promozione e sviluppo delle attività culturali;
- tutela, manutenzione e valorizzazione del verde e dell'ambiente;
- interventi nel settore sociale;
- educazione permanente ed attuazione del diritto allo studio;
- interventi nei servizi ricreativi, turistici, sportivi;
- interventi inerenti l'educazione civica;
- tutela degli animali.

Art. 3 – Requisiti

1. Possono svolgere attività volontarie di servizio civico i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché regolarmente residenti ed in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo o semplice permesso di soggiorno, che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Montefano;
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da apposito certificato del medico curante;
- d) non aver riportato condanne penali.

Art. 4 - Attivazione della procedura di richiesta di volontari

1. Entro 2 mesi dall'approvazione del presente regolamento in fase di prima applicazione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque in base alle necessità rilevate dai Responsabili dei Settori comunali, l'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web un avviso indicando i settori di attività per i quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
2. Per ogni bando/avviso pubblicato, in esito al completamento della procedura di reclutamento, così come per ogni modifica, il Responsabile comunale provvede all'aggiornamento dell'Albo comunale dei Volontari.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda da parte del volontario

1. Le persone interessate, nel periodo di apertura del bando di cui al punto precedente, inviano domanda di ammissione all'Amministrazione Comunale, su modulistica appositamente predisposta, nella quale indicano i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che si intende svolgere, i tempi nei quali si è disponibile nonché l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae.
3. Le domande accolte comportano l'iscrizione del richiedente nell'Albo Comunale dei Volontari distinto per tipologia di attività, tenuto dal Responsabile del Procedimento, individuato con Deliberazione di Giunta municipale.

Art. 6 - Modalità di selezione dei volontari

1. Ciascun Settore per area di competenza procede a chiamate nominative dei volontari inseriti nell'Albo.

La chiamata può avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- in base alla valutazione del curriculum degli aspiranti volontari;
 - a seguito di un breve colloquio (in aggiunta alla valutazione del curriculum) con gli aspiranti volontari;
 - con le modalità indicate nell'avviso pubblico.
2. Il volontario individuato deve presentare al Responsabile comunale ed al Responsabile della Struttura ospitante (in caso di struttura esterna all'Ente, come ad esempio Gruppo comunale di protezione civile) il certificato del medico di base con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività da svolgere. Tale certificato verrà conservato presso la struttura stessa e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario.
 3. Il Responsabile del procedimento conserva un fascicolo nominativo del volontario contenente tutta la documentazione che lo riguarda.

Art. 7 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, rivestono il carattere di complementarietà occasionale, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar

luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Montefano alcun diritto di tipo retributivo e/o previdenziale in genere.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 8 - Espletamento del servizio

1. Ciascun volontario, previa eventuale adeguata formazione, da valutare in riferimento alle attività a cui viene destinato, svolge le proprie mansioni secondo le disposizioni comunicate dal Responsabile comunale, nonché dal Tutor che sarà assegnato. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento sono provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino o altro segno identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi e la loro qualifica di volontario da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività deve tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso a svolgere.

3. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, esclusivamente in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Montefano.

Art. 9- Rinuncia e Revoca

1. Il volontario può interrompere la propria attività in qualsiasi momento previa comunicazione.

2. L'attività dei volontari può cessare:

- per espressa rinuncia, previa tempestiva comunicazione al Comune;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- nel caso di comportamenti gravemente sconvenienti verso persone e/o cose e/o animali, tali da compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità dell'Amministrazione comunale e del servizio svolto;
- qualora dalle attività del volontario possa derivare un danno per il Comune di Montefano;
- qualora siano accertate violazioni di leggi e regolamenti;
- l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

In questi casi il Responsabile comunale provvede, anche eventualmente su indicazione del Tutor designato, con comunicazione motivata, all'interruzione del rapporto .

3. Su richiesta del volontario è rilasciata un'attestazione dell'attività svolta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 10- Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata da un Referente che è di regola il Tutor, individuato dal Responsabile comunale, anche eventualmente tra Strutture, Enti ed Istituzioni esterni al Comune, che

beneficiano dell'attività di collaborazione del volontario o altro soggetto espressamente individuato. Il Responsabile comunale può delegare il Responsabile del Settore competente.

Il Tutor deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le aspettative degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

d) tenere i fogli di presenza che andranno a costituire il fascicolo del volontario.

2. Il Tutor, può altresì coordinarsi con Associazioni di volontariato per l'ottimizzazione dei servizi in particolari ambiti di attività.

Art. 11 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Montefano tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato sono assicurati, a cura dell'Ente, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

Art. 12- Mezzi e attrezzature

1. Per lo svolgimento del servizio e qualora necessario, il Comune fornisce ai volontari mezzi ed attrezzature di semplice utilizzo. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario ne deve avere personalmente cura fino a discarico.

Art. 13- Controlli

1. L'Amministrazione comunale, tramite il Responsabile del procedimento o un suo delegato, che può anche essere il Tutor, controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari.

2. In ogni caso L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.